ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 278 **15 aprile 2020**

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE N. 374/2020 DEL 01/04/2020 PROT. N. 71441 - MODIFICA AL "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEO" EMANATO CON D.R. N. 1021/2013 DEL 30.12.2013…….PAG.3
- DECRETO RETTORALE N. 378/2020 DEL 02/04/2020 PROT. N. 72285 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI – BIGEA……PAG.7
-DECRETO RETTORALE N. 406/2020 DEL 06/04/2020 PROT. N. 74455 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE EMANATO CON D.R. 662/2018 DEL 07/05/2018 ……PAG. 51
-DECRETO RETTORALE N 407/2020 DEL 06/04/2020 PROT. N. 74456 - MODIFICA AL REGOLAMENTO LAUREATI FREQUENTATORI DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA EMANATO CON D.R. 1084/2009 DEL 8/10/2009…….PAG.64
-DECRETO RETTORALE N. 427/2020 - DEL 09/04/2020 PROT. N. 76640 - MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA REPRESENTACIÓN EN LA REPUBLICA ARGENTINA – ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IN ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO……PAG.66

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1992 - PROT. N. 64232 DEL 24/03/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6552 DEL 30/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETÀ E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA……..PAG.72

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2035 - PROT. N. 68485 DEL 30/03/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 25 DEL 7/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C1 MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE…….PAG.73
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2036 - PROT. N. 68519 DEL 30/03/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 27 DEL 7/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B1 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE…….PAG.74
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2063 - PROT. N. 70223 DEL 31/03/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9218 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - STATISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 - STATISTICA……..PAG.75
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2079 - PROT. N. 71185 DEL 01/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7223 DEL 23/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/19 RESTAURO……..PAG.76
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2081 - PROT. N. 71314 DEL 01/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9983 DEL 18/12/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/20 - ZOOCOLTURE…….PAG.77
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2082 - PROT. N. 71325 DEL 01/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7224 DEL 23/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - FISIOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 - FISIOLOGIA…….PAG78.
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2115 - PROT. N. 72955 DEL 03/04/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7458 DEL 01/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE……..PAG.79
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2177 PROT. 5825 DEL 08/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 26 DEL 07/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/10 - FISICA E TECNICA INDUSTRIALE…….PAG.80
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2178 PROT. 75846 DEL 08/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 140 DEL 10/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G2 - BIOINGEGNERIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE……PAG.81
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2180 PROT. 75858 DEL 08/04/2020…….PAG.81
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2188 PROT. 76453 DEL 09/04/2020 -APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9986 DEL 18/12/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI……PAG.83

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 374/2020 DEL 01/04/2020 PROT. N. 71441 - MODIFICA AL "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEO" EMANATO CON D.R. N. 1021/2013 DEL 30.12.2013

IL RETTORE

VISTI la Legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
la Legge n. 240 del 20/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii;
il *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013, pubblicato nel B.U. n. 209 del 15.01.2014;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2020 alle modifiche al *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo,* emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013;

PRESO ATTO della deliberazione con cui il Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2020 ha approvato le modifiche al Regolamento della *Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo,* emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Al *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo,* emanato con DR n. 1021/2013 del 30.12.2013 vengono apportate le modifiche così come riportate all'Allegato A) al presente decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, 31.3.2020

Il Rettore
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A)

MODIFICA AL *REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEO* EMANATO CON D.R. N. 1021/2013 DEL 30.12.2013

ART. 1

(Modifica all'art. 2, comma 1 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013):

1. L'art. 2, comma 1 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013 viene così sostituito:

"Art. 2 (Composizione)

1. La commissione incaricata di condurre la VRA (d'ora in poi Commissione VRA) è composta dal Presidente e da un membro per ciascuna delle seguenti aree/sottoaree:

1	Scienze matematiche
1-9	Informatica
2	Scienze fisiche
3	Scienze chimiche
4	Scienze della Terra
5	Scienze biologiche
6	Scienze mediche
7	Scienze agrarie e veterinarie
8a	Architettura
8b	Ingegneria civile
9	Ingegneria industriale e dell'informazione
10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11a	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
11b	Scienze psicologiche
12	Scienze giuridiche
13a	Scienze economiche e statistiche
13b	Scienze economico-aziendali
14	Scienze politiche e sociali."

Art. 2

(Modifica all'art. 2, comma 4 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013):

1. L'art. 2, comma 4 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013 viene così sostituito:

"4. I componenti della Commissione VRA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di valutazione di Ateneo, del Presidio della Qualità

di Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento, o di Centro Interdipartimentale, Presidenti, Vicepresidenti di Scuola, Presidenti di Campus, Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca."

Art. 3

(Modifica all'art. 3 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013):

1. L'art. 3 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013 viene così sostituito:

"Art. 5 (Durata)

1. I componenti della Commissione VRA e dei panel restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per un mandato. Nei casi di sostituzione i sostituti permangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto."

Art. 4

(Modifica all'art. 4 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013):

1. La numerazione dell'art. 4 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013 viene così modificata:

"Art. 3 (Finalità e compiti)"

Art. 5

(Modifica all'art. 4, comma 2 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013):

1. L'art. 4, comma 2 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013 viene così sostituito:

"2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Commissione VRA valuta la qualità, l'entità, e gli esiti della ricerca svolta dai professori, dai ricercatori e dalle strutture di ricerca (quali ad es. dipartimenti e centri interdipartimentali) La valutazione può essere estesa ai dottorati (generalmente al termine del ciclo formativo) e al personale non strutturato."

Art. 6

(Modifica all'art. 5 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013):

1. La numerazione dell'art. 5 del *Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30.12.2013 viene così modificata:

"Art. 4 (Criteri generali e modalità operative)"

ALLEGATO B)

TESTO COORDINATO DEL "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEO" EMANATO CON D.R. N. 1021/2013 DEL 30.12.2013 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO A) DEL D.R. N.374/2020 DEL 01/04/2020.

ART. 1

1. È istituita la Valutazione della Ricerca di Ateneo (d'ora in poi VRA).

ART. 2 (Composizione)

1. La commissione incaricata di condurre la VRA (d'ora in poi Commissione VRA) è composta dal Presidente e da un membro per ciascuna delle seguenti aree/sottoaree:
   - 1 Scienze matematiche
   - 1-9 Informatica
   - 2 Scienze fisiche
   - 3 Scienze chimiche
   - 4 Scienze della Terra
   - 5 Scienze biologiche
   - 6 Scienze mediche
   - 7 Scienze agrarie e veterinarie
   - 8a Architettura
   - 8b Ingegneria civile
   - 9 Ingegneria industriale e dell'informazione
   - 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
   - 11a Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
   - 11b Scienze psicologiche
   - 12 Scienze giuridiche
   - 13a Scienze economiche e statistiche
   - 13b Scienze economico-aziendali
   - 14 Scienze politiche e sociali.
2. La Commissione VRA è presieduta dal Magnifico Rettore o, mediante delega, dal Prorettore per la ricerca.
3. I componenti della Commissione VRA sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore e individuati tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna di alto profilo scientifico con riferimento ai criteri previsti dall'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), e con esperienza di valutazione della ricerca, tra una rosa di almeno tre nominativi indicati dai direttori dei Dipartimenti.
4. I componenti della Commissione VRA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di valutazione di Ateneo, del Presidio della Qualità di Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento, o di Centro Interdipartimentale, Presidenti, Vicepresidenti di Scuola, Presidenti di Campus, Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca.

ART. 3 (Finalità e compiti)

1. La Commissione VRA ha il compito preliminare di elaborare e aggiornare criteri di orientamento, principi e modalità per la valutazione dell'attività di ricerca svolta nell'Ateneo. Tali criteri, approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici e tengono conto dei modelli in vigore nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali e devono essere coerenti con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema

universitario e della ricerca (ANVUR) o da altri organismi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca. L'applicazione operativa di tali criteri e modalità per l'esercizio di valutazione è oggetto di apposita relazione agli Organi di Ateneo.

2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Commissione VRA valuta la qualità, l'entità, e gli esiti della ricerca svolta dai professori, dai ricercatori e dalle strutture di ricerca (quali ad es. dipartimenti e centri interdipartimentali) La valutazione può essere estesa ai dottorati (generalmente al termine del ciclo formativo) e al personale non strutturato.
3. I risultati della valutazione effettuata dalla Commissione VRA sono utilizzati dagli Organi competenti e dai Dipartimenti per definire le politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e nell'individuare le strategie di sviluppo della ricerca dell'Ateneo.
4. La Commissione VRA si rapporta al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione.
5. La Commissione VRA definisce modalità attuative delle procedure di valutazione della ricerca attivate da organismi nazionali e internazionali.
6. La Commissione VRA può attivare procedure di *peer review* delle strutture di ricerca.

ART. 4 (Criteri generali e modalità operative)

1. L'attività di ricerca è valutata su base comparativa con riferimento al contesto nazionale e internazionale.
2. I criteri di valutazione definiti dalla Commissione VRA devono rimanere stabili almeno per la durata del mandato della Commissione incaricata.
3. La Commissione VRA può avvalersi di studiosi e ricercatori interni ed esterni all'Ateneo, sia nazionali che internazionali, per gestire in maniera appropriata la varietà e la specificità delle attività di ricerca e della produzione scientifica anche mediante *peer review*.
4. La commissione VRA, anche per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, si avvale di panel di esperti composti dal membro della commissione VRA rappresentante di area/sottoarea e dai componenti in numero minimo di 2 e numero massimo di 10 stabilito in relazione alla numerosità o all'articolazione settoriale dell'area/sottoarea, designati dal presidente della Commissione VRA tra docenti e ricercatori di alto profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca. Per i membri dei panel si applicano le esclusioni di cui all'art 2 c.4.

ART. 5 (Durata)

1. I componenti della Commissione VRA e dei panel restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per un mandato. Nei casi di sostituzione i sostituti permangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

DECRETO RETTORALE N. 378 DEL 2 APRILE 2020 PROT. N. 72285 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI – BIGEA

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA del 29/10/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 25 febbraio e del 24 marzo 2020, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA;

DECRETA

Articolo 1
(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2
(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 02/04/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A al DECRETO RETTORALE N. 378 DEL 2 APRILE 2020 PROT. N. 72285

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)
Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)
Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)
Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)
Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)
Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)
PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 18 (Validità delle sedute)
Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)
PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento del dipartimento BiGeA vigente da adeguare	Regolamento tipo dei dipartimenti approvato dagli OOAA	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento BiGeA
	PARTE GENERALE	
	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di.....	

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Biological, Geological, and Environmental Sciences, e l'acronimo,BiGeA, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, …… e l'acronimo ……congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a ……e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di . ……e di …….	3. ~~Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.~~ **Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Ravenna.**
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	**Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**	
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori ScientificoDisciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca **scientifica e di didattica** nei Settori Scientifico-Disciplinari **e nelle classi di laurea** di riferimento ~~(richiamati in allegato),~~ **di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo**, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. **Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.** 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del

		Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento**.**
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, ~~in~~ coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.	3. Il Dipartimento approva~~,~~ ~~per le parti di propria competenza,~~ il piano triennale della didattica **ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto**, ~~lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.~~ **in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.**

4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.	4.~~Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.~~ **Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile**.
	4bis.Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.	**4bis.Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.**
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.	**4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.**

5.Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.	5. ~~Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.~~ **Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.**
6.Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.	6.Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle **eventuali** Scuole di riferimento. **Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.**
7.Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.	7.Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento **se delegate**.
8.Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando	**8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione,**

	secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.	**nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.**
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3 , del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.	**8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3 , del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.**
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	**8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.**
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	**8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.**
	I Dipartimenti al cui interno sono presenti SSD clinici devono inserire il comma 9. I Dipartimenti al cui interno sono presenti strutture autorizzate allo svolgimento di attività assistenziale – sia sull'uomo che sugli animali – devono inserire il comma 9 bis.	
	9. Nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri, il Dipartimento fa riferimento anche all'attività sanitaria-assistenziale svolta al suo interno.	

	9 bis. I Dipartimenti al cui interno sono presenti strutture autorizzate allo svolgimento di attività sanitaria, ne organizzano l'assetto in maniera conforme alle prescrizioni della normativa di settore; tale assetto viene descritto nel Regolamento del Dipartimento.	
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	**Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)**	
Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle Scienze della Vita e della Terra	Il Dipartimento di..……svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito……..(indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici)	~~Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle Scienze della Vita e della Terra.~~ **Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA), tramite un approccio scientifico, multidisciplinare e quantitativo, si occupa di ricerca e didattica dei processi geologici, dell'evoluzione biologica, della biodiversità e delle loro interazioni con l'uomo. Grazie al trasferimento del sapere, il BiGeA partecipa alla costruzione di una società fondata sulla conoscenza dell'ambiente e delle sue risorse per lo sviluppo sostenibile.**
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	**Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**	
I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	**PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	**Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)	Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:	Il Direttore è un professore, **di norma ordinario**, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. **Il Direttore:**
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali **eventualmente** il Dipartimento partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;	c .indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore ~~**per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;**~~
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f.nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	

disciplina dei regolamenti vigenti;		
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo **assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e** ~~sulla base~~ delle disposizioni del regolamento di organizzazione **e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici** ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.	~~j.nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.~~ **j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.**
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento**.**	**1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.**
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovraintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovraintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e	c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	

vigila sull'assolvimento di tali compiti;		
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista ~~i rendiconti finanziari~~ **le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento** predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	**Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**	
1. Ai fini dell'elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	

	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	**5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.**
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.	**6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione**
	OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)	
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	**Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e.i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui .... del terzo ciclo **(METTERE NUMERO, almeno 1)**, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, **di cui 3 del terzo ciclo**, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ~~ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo~~;

f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 **secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente regolamento**.
2.Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	**Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**	
1.Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - **Piano Strategico** di Ateneo, ~~indicando~~ e le aree di attività di preminente interesse, **nonché indica** la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	c. **Il Dipartimento** approva **ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto**, ~~per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce~~ un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - **Piano Strategico** di Ateneo. **La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima**.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	

e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.	~~h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti~~ **h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.** **Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.** **In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.**
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di	**h bis) delibera, in conformità con il piano didattico**

	Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;	**triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;**
i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.	~~i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza~~; **i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.**
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;	**i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;**
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede~~;~~	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	**m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;**
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti,	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica **e tenendo conto delle attività di terza missione**, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, **nella delibera di programmazione degli**

Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	**acquisti di beni e servizi** e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione,	t. approva ~~il rendiconto finanziario~~ **i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio**

	secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	**unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione,** secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	**z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.**
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. abrogata	~~b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;~~
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che	c. abrogata	~~c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;~~

confermano l'attribuzione di tali compiti;		
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo **le norme e** i regolamenti vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. abrogata	~~f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.~~
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	**5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.**
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	**Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento**.** Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6.Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza	6.Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	**Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**	

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1.Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	~~1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.~~ 1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
	a)le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	a)le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b)ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	b)ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del

		Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.		~~2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.~~
3.Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione		~~3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione~~
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	**Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche ~~per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo~~.
Articolo 13 (La Giunta)	**Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)**	Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. il Responsabile dell'Unità Organizzative di Sede;	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. 2 tra professori e ricercatori designati dal Direttore del Dipartimento.	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità……	h. 2 tra professori e ricercatori designati dal Direttore del Dipartimento **secondo le seguenti modalità: contemperamento delle esigenze di rappresentatività della comunità scientifica ed in funzione delle deleghe del Direttore su macro temi strategici;**
i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletti fra i componenti del Consiglio del Dipartimento.	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).	
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., **i,** avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se	4. Il mandato della Giunta è triennale. **Per la componente di cui alle precedenti lettere**

	inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	**e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento;**
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	**PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**	
	I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede	
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	**Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**	
1. Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna.	1. Il Dipartimento di ……, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ……, una a ……..…. una a……, una a ……	
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa **hanno la propria** ~~assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per~~ sede di servizio ~~nelle Facoltà~~.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:	2.L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	

3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	3.Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	**Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1.**Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.** **OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI)** **1.Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta**	~~1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.~~ **Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.**
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	2.Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	

a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento~~, alla Scuola~~ o al**l'Area di** Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. L'Unità Organizzative di Sede ha un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede.	3.Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	**Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)**	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	

coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.		
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	3.Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	16 bis (Commissione paritetica - composizione)	**16 bis (Commissione paritetica - composizione)**
	1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.	1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
	2. La Commissione Paritetica è costituta da un minimo di 6 e da un massimo di 20	2. La Commissione Paritetica è costituta da 16 componenti,

	componenti (INSERIRE IL NUMERO), pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento**.**	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.
	16 ter (Commissione paritetica - funzioni)	16 ter (Commissione paritetica - funzioni)
	1. La Commissione:	1. La Commissione:
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione,

		modifica e soppressione dell'offerta formativa;
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (……inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 3 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.
	Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)	**Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)**
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni**.**
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	**PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**	
Articolo 17 (Fondi e gestione)	**Articolo 17 (Fondi e gestione)**	

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità	1.Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, ~~spese in economia~~ **acquisti** e organizzazione dei servizi.
	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	**PARTE IV - NORME FINALI**	
Articolo 18 (Validità delle sedute)	**Articolo 18 (Validità delle sedute)**	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	*- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto*

		Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;	*- proposta di chiamata di professori;*
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	*- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.*
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	*4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.*
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	**Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)**	
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole **cui eventualmente partecipano**, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui ~~all'art. 7 del DR n. 743/2012~~ **al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.**
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO	**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO**

		DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017	
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)	**Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)**
	1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

Allegato B al DECRETO RETTORALE N. 378 DEL 2 APRILE 2020 PROT. N. 72285

Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012, D.R. n. 1613/154407 del 06/12/2017 e D.R. n. 378/72285 del 02/04/2020)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Biological, Geological, and Environmental Sciences, e l'acronimo, BiGeA, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Ravenna

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento~~,~~ di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.

1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.

2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva il piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto ~~i~~n coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo.
   Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.

4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di

riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA), tramite un approccio scientifico, multidisciplinare e quantitativo, si occupa di ricerca e didattica dei processi geologici, dell'evoluzione biologica, della biodiversità e delle loro interazioni con l'uomo. Grazie al trasferimento del sapere, il BiGeA partecipa alla costruzione di una società fondata sulla conoscenza dell'ambiente e delle sue risorse per lo sviluppo sostenibile.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

a. Il Direttore;
b. Il Consiglio;
c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
   a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
   b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
   c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
   d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
   e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
   f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
   g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
   h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
   i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
   j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;

1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:
   a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
   b. sovraintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
   c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti, informandone il Consiglio;
   d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
   e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
   f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
   a. il Direttore che lo presiede;
   b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
   c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
   d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;

e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 3 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;

f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente regolamento.

2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:

a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;

b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

c.Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;

d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;

e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;

f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;

g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;

h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.

h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;

i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.

i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo:

j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;

k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;

l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;

m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;

m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;

o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;

p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;

r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;

s. se necessario assegna le risorse per il funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;

t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;

v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;

z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.

2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:

a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.

b. *abrogata*;
c. *abrogata*;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
f. *abrogata*.

3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
    a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;

b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *Abrogato*.
3. *Abrogato*.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
   a. il Direttore, che la presiede;
   b. il Vicedirettore;
   c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede;
   d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
   e. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio.

f. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g. n. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
h. 2 tra professori e ricercatori designati dal Direttore del Dipartimento secondo le seguenti modalità: contemperamento delle esigenze di rappresentatività della comunità scientifica ed in funzione delle deleghe del Direttore su macro temi strategici.
i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletti fra i componenti del Consiglio del Dipartimento.

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. . Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna.
   Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
   a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
   b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
   In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede

a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.

3. L'Unità Organizzative di Sede ha un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Art.16 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituta da 16 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.

3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Art. 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
   a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
   b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
   c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
   d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio
2. i pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 3 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Art. 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
   a. forme di consultazione sincrone;
   b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
   3. sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
   - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
   - proposta di chiamata di professori;
   - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
   4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

DECRETO RETTORALE N. 406/2020 DEL 06/04/2020 PROT. N. 74455 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE EMANATO CON D.R. 662/2018 DEL 07/05/2018 INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL D.R. 596/2019 DEL 02/04/2019

IL RETTORE

VISTO l'art. 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che prevede l'obbligo per le università statali di definire un regolamento in materia di contribuzione studentesca nel rispetto dei principi posti dalla legge stessa;

VISTO il Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. 662/2018 del 07/05/2018 e integrato con le modifiche di cui al D.R. 596/2020 del 02/04/2019, pubblicato sul B.U. n. 267 del 15/04/2019, in vigore dal 16/04/2019;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31/03/2020, previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti in data 17/03/2020 e del Senato Accademico in data 24/03/2020, ha approvato alcune modifiche al Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 - Novellazioni

1. Al Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. 662/2018 del 07/05/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.R. 596/2020 del 02/04/2019, vengono apportate le modifiche così come riportato all'Allegato A al presente Decreto Rettorale.

Art. 2 – Testo coordinato

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta in Allegato B il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 – Vigore **ed efficacia**

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo di pubblicazione.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna,

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A) AL DR N. 406/2020 DEL 06/04/2020

MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE EMANATO CON D.R. N. 662/2018 DEL 07/05/2018 INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL D.R. N. 596/2019 DEL 02/04/2019

Art. 1
(Modifica all'Art. 3 comma 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'art. 3 comma 2 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene così sostituito:
"Dal giorno precedente la data di scadenza di cui al comma 3 chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente, contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE."

Art. 2
(Inserimento del comma 9 all'Art. 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)
1. All'art. 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 9:
"9. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento."

Art. 3
(Inserimento del comma 10 all'Art. 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)
1. All'art. 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 10:
" 10. Le attestazioni ISEE saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente, in caso di omissioni ovvero difformità contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, gli interessati devono farsi parte diligente e provvedere ad integrare la dichiarazione entro il termine di validità della DSU stessa o entro il termine fissato da ER.GO nell'ambito dell'attività di controllo, che sarà comunicato alla casella mail istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) e nel Dossier studente di ER.GO. In caso contrario sarà loro addebitato il contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento."

Art. 4
(Inserimento del comma 11 all'Art. 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)
1. All'art. 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 11:
"11. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento."

Art. 5
(Modifica all'Art. 5 comma 5 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)
1. L'art. 5 comma 6 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene così sostituito:

"5. A richiesta dello studente è possibile – entro e non oltre il termine finale previsto per l'iscrizione con indennità di mora – il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che questo dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la determinazione di questo in funzione del reddito."

Art. 6
(Modifica all'Art. 5 comma 6 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'art. 5 comma 6 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene abrogato.

Art. 7
(Modifica all'Art. 5 comma 8 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'art. 5 comma 8 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene abrogato.

Art. 8
(Modifica all'Art. 6 comma 10 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'art. 6 comma 10 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene così sostituito:
"10. Per gli studenti iscritti come ripetenti i requisiti di merito da soddisfare sono:
- essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
- se iscritti come ripetenti al primo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
- se iscritti come ripetenti all'ultimo anno della durata normale del corso avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Art. 9
(Modifica all'Art. 7 comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'art. 7 comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene così sostituito:
"1. Il contributo omnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione sia mediche sia non mediche è fissato euro con apposita delibera degli Organi Accademici."

Art. 10
(Modifica all'Art. 7 comma 2 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'art. 7 comma 2 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene abrogato.

Art. 11
(Modifica all'Art. 7 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'art. 7 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene così sostituito:
"3. A richiesta dello studente è possibile il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli importi

di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere la determinazione del contributo suddetto in funzione del reddito."

Art. 12

(Inserimento del comma 4 all'Art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. All'art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 4:

"4. A partire dal sistema contributivo valido per l'anno accademico 2020/2021, con apposita delibera gli Organi Accademici determinano i requisiti e le modalità di calcolo per la contribuzione definita in base alla condizione economica del nucleo familiare degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario."

Art. 13

(Inserimento del comma 5 all'Art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. All'art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 5:

"5. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta di determinazione del contributo omnicomprensivo in base al reddito valgono le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento."

Art. 14

(Inserimento del comma 6 all'Art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. All'art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 6:

"6. All'atto dell'iscrizione è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo."

Art. 15

(Inserimento del comma 7 all'Art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. All'art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 7:

"7. Successivamente alla scadenza per la richiesta di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo specializzando che deve essere versato in due rate di pari importo, entro le scadenze di cui all'articolo 5 comma 3 del presente Regolamento."

Art. 16

(Inserimento del comma 8 all'Art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. All'art. 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 8:

"8. Per le Scuole di Specializzazione mediche le scadenze possono variare nel caso di recuperi della formazione o di immatricolazioni disposte a seguito di provvedimenti ministeriali, che comportino uno slittamento della decorrenza dell'anno accademico o del contratto."

Art. 17

(Modifica all'Art. 11 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'Art. 11 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene così sostituito:

"3. Non sarà applicata alcuna indennità di mora sulla prima rata o sulla monorata nei casi di iscrizioni effettuate a seguito di ricongiunzione di carriera, ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 18 del Regolamento Studenti."

Art. 18
(Modifica all'Art. 11 comma 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. L'Art. 11 comma 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene abrogato.

Art. 19
(Inserimento del comma 5 all'Art. 11 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. All'art. 11 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 è inserito il seguente comma 5:
"5. Non è dovuta l'indennità di mora qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile ad errori o malfunzionamenti dei sistemi di Ateneo, oggettivamente riscontrati."

Art. 20
(Inserimento dell'Art. 16 nel Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. Nel Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene inserito il seguente articolo:
"Art. 16 – Rimborsi
1. Il contributo omnicomprensivo versato ai sensi del presente Regolamento è rimborsato d'ufficio a cura dell'Amministrazione a nei seguenti casi:
1. beneficiari di esonero totale dalle contribuzioni studentesche, ex lege o in base ad autonome deliberazioni dei competenti Organi Accademici;
2. l'iscrizione all'anno accademico di riferimento non è perfezionata;
3. l'iscrizione all'anno accademico di riferimento è annullata;
4. il versamento è superiore al dovuto."

Art. 21
(Inserimento dell'Art. 17 nel Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019)

1. Nel Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019 viene inserito il seguente articolo:
"Art. 17 – Importi di importo modesto
1. Per qualunque contributo disciplinato dal presente Regolamento non si dà luogo a recupero crediti o a rimborso debiti per importi pari o inferiori a 12,00 euro."

Art. 22
(Norme finali e transitorie)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

ALLEGATO B AL DR N. 406/2020 DEL 06/04/2020

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE
(Emanato con Dr. N. 662/2018 Del 07/05/2018 integrato con le modifiche di cui al D.R. N. 569/2019 del 02/04/2019, integrato con le modifiche di cui al DR N. 406/2020 del 06/04/2020)

Art. 1 - Oggetto e Finalità

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di

studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

1. Sono disciplinati dal presente Regolamento i contributi omnicomprensivi annuali per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e per le Scuole di Specializzazione, nonché i contributi prestati per servizi su richiesta dello studente per esigenze individuali.
2. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 2 – Contributo omnicomprensivo annuale per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Con apposita delibera degli Organi Accademici vengono fissati i livelli massimi del contributo omnicomprensivo annuale a carico degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
2. Il contributo omnicomprensivo massimo a carico degli iscritti ai corsi di studio attivati in regime convenzionale con partner esterni, è definito secondo le modalità stabilite negli accordi che sono oggetto di specifica approvazione da parte degli Organi Accademici.
3. Con la delibera di cui al comma 1 gli Organi Accademici determinano altresì i requisiti e le modalità di calcolo per la contribuzione definita in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
4. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono a tempo parziale (cd. percorso flessibile) è determinato in misura pari al 50% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono al percorso breve, per conseguire il titolo in un numero di anni inferiore alla durata normale del corso, è determinato in misura pari al 150% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi nella sanzione prevista all'art. 13 è pari al livello massimo definito per il corso ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea per l'iscrizione a Corsi di studio EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) attivati in partnership con altre istituzioni universitarie e coordinati dall'Ateneo di Bologna è determinato in misura fissa secondo le indicazioni di EACEA (Education, Audivisual and Culture Executive Agency).

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito

1. La richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la determinazione di questo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito deve essere inserita nell'apposita procedura online disponibile sul sito dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO).
2. La domanda deve essere presentata entro le ore 18:00 del 30 ottobre dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.
3. È possibile presentare la domanda di cui al comma precedente oltre la scadenza del 30 ottobre ma entro e non oltre le ore 18:00 del 15 novembre dell'anno di riferimento versando apposita indennità per domanda tardiva fissata in 100,00 €. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.
4. Il termine di cui al comma precedente è perentorio, non saranno pertanto prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
5. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della valida Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'anno di riferimento, a seguito della presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica).

6. Nella procedura online di cui al primo comma dovranno essere compilate le sezioni dei dati personali e dei dati economici entro la scadenza di cui al comma 3 tutti i moduli richiesti e dovrà quindi essere inserito il numero di protocollo INPS della DSU.
7. Dal giorno precedente la data di scadenza di cui al comma 3 chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente, contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE.
8. Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE da perfezionare a mezzo PEC o PIN.
9. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento.
10. Le attestazioni ISEE saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente, in caso di omissioni ovvero difformità contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, gli interessati devono farsi parte diligente e provvedere ad integrare la dichiarazione entro il termine di validità della DSU stessa o entro il termine fissato da ER.GO nell'ambito dell'attività di controllo, che sarà comunicato alla casella mail istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) e nel Dossier studente di ER,GO. In caso contrario sarà loro addebitato il contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito per gli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
   - i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno di riferimento che sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
   - il patrimonio posseduto all'estero al termine dell'anno di riferimento: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

   Tutti gli studenti comunque sono tenuti a presentare entro il 20 novembre dell'anno di riferimento lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, come specificato nel successivo comma 2, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo

   Il riconoscimento dell'esonero tiene conto, inizialmente, che la documentazione inviata dallo studente sia completa. La verifica della conformità a quanto autocertificato, invece, sarà effettuata "ex post". L'esonero pertanto potrà essere revocato qualora emergano omissioni reddituali/patrimoniali.

   Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente.
2. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana (ad esempio in caso di calamità naturali), la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

   In ogni caso dalla documentazione deve risultare:
   - la composizione del nucleo familiare;
   - l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno di riferimento compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività,

deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso dell'anno di riferimento);
- il valore del reddito conseguito nell'anno di riferimento da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nell'anno di riferimento; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al termine dell'anno di riferimento sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al termine dell'anno di riferimento;
- l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.

3. I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno di riferimento, determinato ai sensi di legge.
4. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", ai sensi Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari" devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
5. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.
6. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
7. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
8. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.
9. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.
10. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del 20 novembre, pena la non ricevibilità della stessa.
11. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Art. 5 – Modalità di versamento del contributo omnicomprensivo annuale corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Per iscriversi ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, è richiesto l'accesso al sistema Studenti Online su cui sono indicate le modalità operative per perfezionare l'immatricolazione o l'iscrizione e per versare gli importi dovuti.
2. In prima istanza è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo entro l'ultimo giovedì del mese di settembre, fatte salve le diverse scadenze per le immatricolazioni previste dai bandi di ammissione a corsi a numero programmato, nazionale o locale.

3. Successivamente alla scadenza per la richiesta dell'esonero totale o per la determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo studente che deve essere versato:
   - in un'unica soluzione entro il 19 dicembre del medesimo anno se pari o inferiore a 500,00 €
   - se di importo superiore a 500,00 € e fino a 1000,00 € in due rate di cui la prima pari a 500,00 € entro il 19 dicembre del medesimo anno e l'altra pari all'importo residuo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda;
   - se di importo superiore a 1.000,00 € in due rate di pari importo di cui la prima entro il 19 dicembre del medesimo anno e l'altra pari all'importo residuo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

   Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo la scadenza è spostata all'ultimo giorno lavorativo precedente per la seconda rata e al primo giorno lavorativo successivo per la terza rata.
   In caso di iscrizione tardiva, ovvero dopo il termine finale con mora, qualora siano decorsi i termini di cui sopra, le scadenze per il versamento delle rate sono fissate al ventesimo giorno lavorativo successivo.
4. È possibile chiedere una ulteriore rateizzazione degli importi dovuti se pari o superiori a 1.000,00 €, presentando alla segreteria studenti apposita istanza motivata e documentata, a condizione che lo studente sia in possesso di valida attestazione ISEE pari o inferiore a 23.000,00 €.
   In ogni caso non è rateizzabile l'importo della seconda rata.
   Sull'istanza di rateizzazione in parola, presentata alla competente Segreteria Studenti, decide il Magnifico Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore per gli studenti.
5. A richiesta dello studente è possibile – entro e non oltre il termine finale previsto per l'iscrizione con indennità di mora – il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che questo dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la determinazione di questo in funzione del reddito.
6. *(Comma abrogato)*
7. Per gli studenti che presentano domanda per ottenere le borse di studio regionali l'importo del contributo omnicomprensivo se dovuto viene determinato in esito alla graduatoria definitiva del concorso per le borse in parola e deve essere versato in un'unica soluzione entro la fine del mese di luglio.
8. *(Comma abrogato)*

Art. 6 – Requisiti di merito

1. Per ottenere l'esonero totale o il calcolo della contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
   - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
   - se iscritti al secondo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
   - se iscritti ad anni successivi avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
2. In caso di trasferimenti o passaggi l'anno di iscrizione viene individuato partendo dall'anno di prima immatricolazione e fino all'attuale iscrizione all'Università di Bologna, indipendentemente dall'anno di corso a cui lo studente viene iscritto.
   Al fine del possesso dei requisiti di merito sono pertanto richiesti i crediti previsti in base all'anzianità di iscrizione e non all'anno di iscrizione.
3. Gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno, se appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 € versano un contributo pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000,00 € aumentato del 50% e comunque non inferiore a 200,00 €, a condizione che abbiano acquisito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
4. Quanto stabilito nel comma precedente vale anche per gli iscritti a corsi del vecchio ordinamento nelle cui carriere non sono previsti crediti formativi ma solo esami; in questi casi il requisito di merito è

assolto qualora abbiano conseguito almeno 2 esami, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

5. I crediti formativi per il requisito di merito di cui al comma 1 del presente articolo devono essere maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione anche in caso di passaggi di corso.
   A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data, ad eccezione dei crediti conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie: in questo caso i crediti saranno considerati anche se registrati in date successive, purché il tirocinio si sia concluso entro il periodo suddetto.
6. In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.
7. Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università di Bologna.
8. In caso di trasferimenti o di passaggi di corso i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo, purché conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università di Bologna.
9. Gli studenti che negli anni accademici precedenti sono decaduti o hanno rinunciato agli studi e gli studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti (ovvero effettuate in precedenti carriere), e gli studenti che hanno frequentato periodi di studio all'estero maturano il requisito di merito previsto in base all'anno di iscrizione, in funzione del numero di crediti riconosciuti conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
10. Per gli studenti iscritti come ripetenti i requisiti di merito da soddisfare sono:
    - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
    - se iscritti come ripetenti al primo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
    - se iscritti come ripetenti all'ultimo anno della durata normale del corso avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
11. Per gli studenti iscritti a tempo parziale i requisiti di merito per ottenere l'esonero totale o il calcolo della contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito sono:
    - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata del corso di studi adito aumentata di uno, determinata considerando il prolungamento del percorso scelto;
    - se iscritti a tempo parziale nell'anno accademico precedente e da un solo anno avere conseguito almeno 5 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
    - se iscritti a tempo parziale nell'anno accademico precedente e da più di un anno avere conseguito almeno 12 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

    Per gli studenti che optano per il tempo parziale e nell'anno accademico precedente erano iscritti a tempo pieno i requisiti di merito sono valutati ai sensi di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.
12. Il numero di crediti formativi previsti come requisito di merito per gli iscritti al percorso breve è aumentato del 50% rispetto a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.
13. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito non sono presi in considerazione né il periodo di sospensione degli studi, nei casi previsti dal Regolamento Studenti, né il periodo di interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

Art. 7 – Contributo omnicomprensivo annuale Scuole di Specializzazione

1. Il contributo omnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione sia mediche sia non mediche è fissato con apposita delibera degli Organi Accademici.
2. *(Comma abrogato)*
3. A richiesta dello studente è possibile il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli

importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere la determinazione del contributo suddetto in funzione del reddito.
4. A partire dal sistema contributivo valido per l'anno accademico 2020/2021, con apposita delibera gli Organi Accademici determinano i requisiti e le modalità di calcolo per la contribuzione definita in base alla condizione economica del nucleo familiare degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
5. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta di determinazione del contributo omnicomprensivo in base al reddito valgono le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
6. All'atto dell'iscrizione è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo.
7. Successivamente alla scadenza per la richiesta di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo specializzando che deve essere versato in due rate di pari importo, entro le scadenze di cui all'articolo 5 comma 3 del presente Regolamento.
8. Per le Scuole di Specializzazione mediche le scadenze possono variare nel caso di recuperi della formazione o di immatricolazioni disposte a seguito di provvedimenti ministeriali, che comportino uno slittamento della decorrenza dell'anno accademico o del contratto.

Art. 7 bis – Dottorato di Ricerca
1. Per la frequenza dei corsi di Dottorato di Ricerca non è previsto alcun contributo omnicomprensivo annuale.
2. Per l'iscrizione annuale ai corsi di Dottorato di Ricerca è comunque richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo.
3. Le scadenze per il versamento degli importi specificati nel comma 2 del presente articolo sono determinate per ogni anno accademico dagli Uffici competenti.
4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente comporta l'addebito dell'indennità di mora nelle misure e nei termini specificati all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 8 – Contributi per l'iscrizione a singole attività formative
1. Per l'iscrizione a singole attività formative il contributo omnicomprensivo è determinato in funzione del numero di CFU delle attività scelte considerando un importo pari a 45,00 € per ciascun credito.
2. All'importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo.
3. Il contributo omnicomprensivo versato ai sensi del comma 1 non è rimborsabile anche nel caso in cui non siano conseguiti i CFU.

Art. 9 – Contributi per la frequenza di Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria
1. Per la frequenza dei percorsi "Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del D.P.C.M. 26/07/2011 in attuazione dell'art. 4, c. 2 legge 26/02/1999, n. 42 il contributo omnicomprensivo è stabilito in 1.000,00 €
2. Tale importo potrà essere rimodulato in funzione delle decisioni prese a livello regionale dal Comitato Regionale di Coordinamento.
3. All'importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo.

Art. 10 – Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente
1. Sono stabiliti in misura fissa come segue i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su specifica istanza.

CONTRIBUTO	EURO
Ammissione all'Esame di Stato	400,00
Ammissione all'Esame di Stato per i medici	402,50
Congedi in arrivo	150,00

Congedi in arrivo immatricolati da corsi a programmazione nazionale/locale	80,00
Congedi in partenza	300,00
Congedi in partenza immatricolati verso corsi a programmazione nazionale/locale	80,00
Duplicato diario tirocinio	30,00
Duplicato Diploma ISEF	100,00
Duplicato pergamena e diploma	300,00
Nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare	300,00
Duplicato Smart Card a seguito di scadenza certificato elettronico per Scuole Spec. Mediche	30,00
Duplicato sostitutivo Diploma Scuole di Specializzazione Mediche	100,00
Duplicato sostitutivo Diploma Scuole dirette a fini speciali e Scuola di Ostetricia	100,00
Duplicato badge	10,00
Duplicato badge firma digitale/Smart Card per iscritti a Scuole di Specializzazione Mediche	30,00
Indennità rilascio duplicato diploma abilitazione	300,00
Indennità presentazione tardiva domanda di ammissione alla prova finale	100,00
Indennità presentazione tardiva ISEE	100,00
Indennità iscrizione tardiva successiva al termine finale con mora	150,00
Passaggi interni	80,00
Riconoscimenti ed equipollenze titoli accademici conseguiti all'estero	600,00
Ricongiunzione carriera	200,00
Riconoscimento CFU conseguiti in carriere precedenti concluse, in singole attività formative di cui all'art. 8 del presente Regolamento e nel Percorso Formativo 24CFU antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche	200,00
Tirocinio postlaurea: ammissione	105,50

2. Agli importi determinati come sopra indicato va aggiunta l'imposta di bollo se dovuta.
3. *(Comma abrogato)*
4. Il contributo per Passaggi interni non è dovuto da parte degli immatricolati che optano per un corso a numero programmato (nazionale o locale) di questo Ateneo successivamente all'immatricolazione ad un corso diverso.
5. È previsto l'esonero dall'indennità relativa alla richiesta di nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare nei casi di transizione di genere e negli altri casi di variazione anagrafica consentiti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Indennità di mora per ritardato versamento dei contributi

1. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per il versamento del contributo omnicomprensivo, nonché della prima rata pari alla somma della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo, comporta l'applicazione di un'indennità di mora articolata come segue:
   - € 30,00 per i pagamenti effettuati dal primo giorno al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;
   - € 150,00 per i pagamenti effettuati dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto.
2. Nelle ipotesi di immatricolazioni/iscrizioni tardive effettuate a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni ministeriali cogenti, le more saranno applicate solo con riferimento alle nuove e diverse scadenze che saranno definite per i pagamenti delle contribuzioni studentesche.
3. Non sarà applicata alcuna indennità di mora sulla prima rata o sulla monorata nei casi di iscrizioni effettuate a seguito di ricongiunzione di carriera, ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 18 del Regolamento Studenti.

4. (Comma abrogato)
5. Non è dovuta l'indennità di mora qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile ad errori o malfunzionamenti dei sistemi di Ateneo, oggettivamente riscontrati.

Art. 12 – Contributi di partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato
1. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato sia locale che nazionale è fissato in 50,00 €.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto a 20,00 € per i corsi di studio che prevedono l'utilizzo di certificazioni rilasciate da enti esterni.
3. Il contributo per la partecipazione alle prove di orientamento per l'ammissione a corsi di studio ad accesso libero è fissato in 10,00 €.
4. Per i bandi che prevedono la possibilità di ripetere le prove in sessioni successive il contributo di cui sopra deve essere versato una sola volta per ciascun bando.

Art. 13 – Posizioni debitorie
1. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc.), con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e/o con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non possono effettuare alcun atto di carriera.

Art. 14 - Controlli
1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche degli studenti che percepiscono redditi e/o patrimoni esteri saranno effettuati da ER-GO per conto dell'Università, sulla base della documentazione inviata dagli studenti.
3. I controlli sulle Attestazioni ISEE presentate dagli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi e/o patrimoni in Italia saranno effettuati da ER.GO per conto dell'Università e riguarderanno le Attestazioni ISEE che riportano difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS e, a campione, le componenti auto-dichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). A tal fine, ER.GO potrà richiedere ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.
   Anche in esito a tali controlli saranno inviati all'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle posizioni da assoggettare all'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.
4. L'Università controlla il possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 6 per ottenere l'esonero totale o la determinazione del contributo in base alle condizioni economiche e al merito, sia all'atto dell'iscrizione sia in momenti successivi, al fine di valutare le posizioni a seguito della registrazione in carriera dei riconoscimenti di crediti formativi.

Art. 15 – Sanzioni.
1. Nel caso in cui dai controlli di cui al precedente articolo risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della definizione del contributo omnicomprensivo all'interessato sarà addebitato il doppio dell'importo massimo di contributo previsto per il corso di studi nell'anno di riferimento.
2. Nel caso di false dichiarazioni, inoltre, l'Università è tenuta a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.

Art. 16 – Rimborsi
1. Il contributo omnicomprensivo versato ai sensi del presente Regolamento è rimborsato d'ufficio a cura dell'Amministrazione a nei seguenti casi:
   a) beneficiari di esonero totale dalle contribuzioni studentesche, ex lege o in base ad autonome deliberazioni dei competenti Organi Accademici;

b) l'iscrizione all'anno accademico di riferimento non è perfezionata;
c) l'iscrizione all'anno accademico di riferimento è annullata;
d) il versamento è superiore al dovuto.

Art. 17 – Importi di importo modesto

1. Per qualunque contributo disciplinato dal presente Regolamento non si dà luogo a recupero crediti o a rimborso debiti per importi pari o inferiori a 12,00 euro.

DECRETO RETTORALE N 407/2020 DEL 06/04/2020 PROT. N. 74456 - MODIFICA AL REGOLAMENTO LAUREATI FREQUENTATORI DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA EMANATO CON D.R. 1084/2009 DEL 8/10/2009

IL RETTORE

VISTO il Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con D.R. 1084/2009 in data 8/10/2009;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31/03/2020, previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti in data 17/03/2020 e del Senato Accademico in data 24/03/2020, ha approvato alcune modifiche al Regolamento sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 - Novellazioni

1. Al Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con D.R. 1084/2009 in data 8/10/2009 vengono apportate le modifiche così come riportato all'Allegato A al presente Decreto Rettorale.

Art. 2 – Testo coordinato

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta in Allegato B il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 – Vigore ed efficacia

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo di pubblicazione.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna,

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A

MODIFICA AL REGOLAMENTO LAUREATI FREQUENTATORI DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA EMANATO CON D.R. N. 1084/2009 DEL 8/10/2009

Art. 1

(Modifica all'Art. 3 comma 2 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009)

1. L'art. 3 comma 2 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009 viene così sostituito:

"La Struttura interessata dovrà deliberare, entro l'avvio dell'anno accademico di riferimento, il numero massimo di Laureati Frequentatori che intende ospitare per il successivo anno accademico, tenendo conto della propria disponibilità di spazi e di attrezzature."

Art. 2
(Modifica all'Art. 3 comma 4 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009)

1. L'art. 3 comma 4 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009 viene abrogato.

Art. 3
(Modifica all'Art. 3 comma 7 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009)

1. L'art. 3 comma 7 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009 viene così sostituito:
"Gli ammessi, per accedere alle strutture, dovranno presentare alle medesime, ricevuta del versamento e due fotografie formato tessera. La struttura consegnerà agli ammessi un tesserino di riconoscimento che ne attesterà la regolare iscrizione."

Art. 4
(Modifica all'Art. 6 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009)

1. L'art. 6 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009 viene abrogato.

Art. 5
(Modifica all'Art. 7 comma 1 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009)

1. L'art. 3 comma 7 del Regolamento Laureati Frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna emanato con D.R. n. 1084/2009 del 8/10/2009 viene così sostituito:
"Le interruzioni della frequenza devono essere comunicate dal Laureato Frequentatore al Responsabile della struttura."

Art. 6
(Norme finali e transitorie)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

ALLEGATO B AL DR 407/2020 DEL 06/04/2020

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO LAUREATI FREQUENTATORI DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA
(Emanato con DR. n. 1084/2009 integrato con le modifiche di cui al DR Rep. N.407/2020)

ART. 1
L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna offre a coloro che hanno terminato un corso di studi universitario (di I^, di II^ o di III^ livello) l'opportunità di frequentare le proprie Strutture (Dipartimenti, Centri Interdipartimentali, ecc..) in qualità di Laureati Frequentatori.

ART. 2
I Laureati Frequentatori hanno accesso ad una struttura universitaria al fine di acquisire esperienze per migliorare la propria qualificazione professionale, per un anno accademico con possibilità di rinnovo.
I Laureati Frequentatori non possono svolgere attività didattica, assistenziale o altri compiti istituzionali.

La frequenza delle strutture universitarie non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART. 3
Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla Struttura che intendono frequentare e ad acquisire il parere favorevole del Responsabile della Struttura individuata.
La Struttura interessata dovrà deliberare, entro l'avvio dell'anno accademico di riferimento, il numero massimo di Laureati Frequentatori che intende ospitare per il successivo anno accademico, tenendo conto della propria disponibilità di spazi e di attrezzature
Le domande di ammissione di Laureati Frequentatori possono essere accolte dalle Strutture durante tutto il corso dell'anno accademico.
Comma abrogato
Nei Reparti clinici e nelle Unità Operative assistenziali a Direzione Universitaria, i Laureati Frequentatori potranno essere affidati a personale sanitario non universitario che afferisca all'Unità medesima.
I candidati ammessi alla frequenza dovranno perfezionare l'iscrizione tramite il versamento di un contributo, annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo della quota assicurativa. Per le domande pervenute oltre il 30 aprile è previsto il versamento del contributo in forma ridotta.
Gli ammessi, per accedere alle strutture, dovranno presentare alle medesime ricevuta del versamento e due fotografie formato tessera. La struttura consegnerà agli ammessi un tesserino di riconoscimento che ne attesterà la regolare iscrizione.
La frequenza decorrerà dal giorno successivo l'avvenuto versamento.

ART. 4
Il Laureato Frequentatore può presentare richiesta di rinnovare la propria ammissione alla frequenza della Struttura universitaria, con le medesime modalità previste per la prima iscrizione, per un periodo massimo di tre anni accademici.
Non è ammessa la contemporanea frequenza di più strutture universitarie.
L'iscrizione come "Laureato Frequentatore" è incompatibile con lo svolgimento del tirocinio presso la medesima Struttura universitaria.
L'iscrizione è altresì incompatibile con l'aver ricoperto un ruolo di ricercatore o docente all'interno del sistema universitario.

ART. 5
Il Laureato Frequentatore ha l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative in vigore presso la Struttura frequentata e dovrà indossare il tesserino di riconoscimento appositamente predisposto.
Il Laureato Frequentatore è tenuto al rispetto delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.

ART. 6
Articolo abrogato

ART. 7
Le interruzioni della frequenza devono essere comunicate dal Laureato Frequentatore al Responsabile della struttura.
La frequenza può essere revocata al Laureato Frequentatore in qualsiasi momento dal Responsabile della Struttura ospitante anche su proposta motivata del docente di riferimento.
Nel caso di interruzione della frequenza non è previsto il rimborso della quota versata.

DECRETO RETTORALE N. 427/2020 - PROTOCOLLO N. 76640 DEL 09/04/2020 - MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA REPRESENTACIÓN EN LA REPUBLICA ARGENTINA – ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IN ALMA MATER STUDIORUM –

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 34 "Sedi all'estero";

VISTO

- il Decreto Rettorale n. 952/2016 del 12/09/2016 con il quale è stata costituita l'Alma Mater Studiorum–Università di Bologna Representación en la República Argentina ed emanato il regolamento di funzionamento**;**

VISTE

- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 24 marzo e del 31 marzo 2020, con le quale è stata approvata la modifica della denominazione da Representación en la Republica Argentina – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bologna con contestuale modifica al regolamento di funzionamento;

DECRETA

Art. 1
(*modifica della denominazione da Representación en la Republica Argentina – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bologna con contestuale modifica al regolamento di funzionamento*)

1. E'disposta la modifica della denominazione della Representación en la Republica Argentina – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bologna con contestuale modifica al regolamento di funzionamento.
2. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento della Representación en la Republica Argentina – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 952/2016 del 12/09/2016, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante

Art. 2
(*entrata in vigore*)

1. 1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna,

IL RETTORE
(Francesco Ubertini)

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE N. 427/2020 – PROT. N. 76640 DEL 09/04/2020

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA – CENTRO de ALTOS ESTUDIOS de la UNIVERSIDAD DE BOLOGNA

TITOLO I – Principi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bologna

Art. 1 - Natura e finalità
1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito "Università di Bologna") opera in Argentina con una propria sede ubicata nel territorio della Città Autonoma di Buenos Aires, costituita ai sensi dello Statuto di Ateneo.
2. La denominazione di tale sede è Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bologna (d'ora in poi Centro de Altos Estudios).
3. Tale sede è disciplinata dall'ordinamento italiano ed è parte integrante della struttura in cui si articola l'Università di Bologna. Essa, pertanto, opera in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ateneo.
4. Per il tramite del Centro de Altos Estudios l'Università di Bologna può operare in Argentina come istituzione universitaria straniera, nel rispetto dell'ordinamento del Paese in cui ha sede.

Art. 2 - Attività istituzionali
1. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bologna opera nel perseguimento delle finalità di interesse generale sancite dallo Statuto di Ateneo.
2. Il Centro de Altos Estudios svolge le proprie attività in Argentina, nell'ambito dell'articolazione multicampus dell'Università di Bologna.
3. Le primarie attività del Centro de Altos Estudios sono la ricerca, la didattica ed il trasferimento della conoscenza, in coerenza con la vocazione internazionale dell'Università di Bologna. Tali attività sono condotte in modo inscindibile e nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento.
4.Il Centro de Altos Estudios, in particolare, promuove:
- un'offerta formativa di matrice interculturale, da realizzarsi mediante corsi di laurea e di laurea magistrale;
- la formazione scientifica, culturale e professionale post lauream, compresi master di qualsiasi livello;
- l'eventuale riconoscimento e/o l'accreditamento dei suddetti corsi presso le competenti autorità argentine;
- accordi di cooperazione con università locali;
- lo sviluppo di programmi di mobilità di docenti e di studenti di qualsiasi ciclo, mediante i quali sviluppare il dialogo e l'interazione scientifico-culturale nell'ambito dei rapporti tra Europa ed America Latina;
- la ricerca e la collaborazione scientifica, educativa, istituzionale e culturale internazionale, favorendo anche il mutuo trasferimento di conoscenze e di competenze tra Europa e America Latina.

Art. 3 – Funzionamento del Centro de Altos Estudios per il perseguimento dei fini istituzionali
1. Il Centro de Altos Estudios si avvale di un organismo strumentale per la gestione dei rapporti giuridici ed economici necessari alle attività accademiche svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei principi e dei limiti illustrati nel successivo Titolo IV e seguenti.

TITOLO II – Struttura ed organizzazione del Centro de Altos Estudios

Art. 4 - Organi del Centro de Altos Estudios
1. Sono organi del Centro de Altos Estudios:
a) il Direttore;
b) il Consiglio.
2. Il Direttore ed il Consiglio operano nell'ambito delle competenze definite dal presente Regolamento, in coerenza agli indirizzi formulati dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna.

Art. 5 – Il Direttore
1. Il Direttore del Centro de Altos Estudios ne assume la rappresentanza istituzionale.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio, di cui è componente di diritto.
3. In particolare, il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attività scientifiche e didattiche del Centro de Altos Estudios e, a tal proposito, verifica che siano svolte in conformità ai principi costitutivi della stessa;
b) verifica l'andamento delle attività e dell'attuazione del progetto istituzionale del Centro de Altos Estudios ;

c) riferisce al Consiglio, con cadenza almeno semestrale, in merito allo sviluppo delle attività e, in ogni caso, a seguito di richiesta da parte di tale organo;
d) presenta al Consiglio ed ai competenti Organi Accademici dell'Università di Bologna, con cadenza almeno annuale, una relazione in merito alle attività realizzate dal Centro de Altos Estudios ed allo sviluppo di nuovi progetti ed iniziative;
e) vigila sull'applicazione dei principi del sistema di autovalutazione eventualmente adottato o del Sistema di Assicurazione Interna di Qualità;
f) implementa i sistemi di valutazione esterna dell'offerta didattico-scientifica e delle attività svolte dal Centro de Altos Estudios eventualmente rilevanti ai fini del riconoscimento nell'ambito del sistema di formazione superiore della Repubblica Argentina, qualora deliberato dal Consiglio.
g) acquisisce la relazione trimestrale degli organismi strumentali circa i rapporti giuridici ed economici avviati in attuazione delle delibere del Consiglio del Centro de Altos Estudios , ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e dell'articolo 14 comma 4.
4. Il Direttore è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna su proposta del Rettore tra i Professori di ruolo di I e II fascia dell'Università di Bologna, sentito il Senato Accademico.
5. Il Direttore resta in carica 3 (tre) anni e, comunque, per non più di due mandati consecutivi.
6. La carica è incompatibile con la direzione di qualsiasi altra struttura dell'Ateneo.

Art. 6 – Il Consiglio del Centro de Altos Estudios
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo del Centro de Altos Estudios , secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Sono componenti del Consiglio:
a) il Direttore, che ne assume altresì la presidenza;
b) il Prorettore delegato alle Relazioni Internazionali;
c) numero cinque professori o ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, sentito il Senato Accademico; tali componenti sono nominati in modo da assicurare la partecipazione alle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo
3. I componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e la nomina non è rinnovabile per più di due mandati consecutivi.
4. Il Consiglio definisce gli obiettivi strategici del Centro di Altos Estudios, nell'ambito e in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna in materia di internazionalizzazione, formazione, ricerca e trasferimento della conoscenza.
5. Il Consiglio del Centro de Altos Estudios svolge le seguenti funzioni:
a) elabora le opportune strategie volte all'attuazione dei programmi ed iniziative condotte dal Centro de Altos Estudios , ivi comprese le proposte agli organi accademici di attivazione di corsi di studio, master e altre attività didattiche o di ricerca;
b) esamina, con cadenza semestrale, la relazione del Direttore sullo stato di realizzazione dei programmi;
c) approva le collaborazioni con altre Istituzioni di educazione superiore e gli enti di ricerca, relativamente ad attività o progetti didattico-scientifici condivisi;
d) delibera la presentazione di eventuali istanze di riconoscimento e/o accreditamento, comunque denominate, ivi compresa la sottoposizione a sistemi di valutazione esterna dell'offerta scientifico-didattica, presso le competenti autorità argentine, salvo preventiva acquisizione di parere positivo da parte dei competenti Organi dell'Università di Bologna;
e) formula alle strutture competenti dell'Università di Bologna richieste di collaborazione, quantificandone l'impegno, con professori e ricercatori dell'Ateneo per lo sviluppo di progetti rientranti nell'ambito di cui all'art. 2 del presente Regolamento, di particolare rilevanza ai fini del raggiungimento delle finalità del Centro de Altos Estudios ; le attività che possono esser richieste rientrano fra le attività istituzionali di didattica, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori, ferme restando le vigenti disposizioni di legge italiane in materia di stato giuridico dei professori e ricercatori;
f) può chiedere all'Università la verifica della correttezza e della regolarità delle attività svolte dagli organismi strumentali costituiti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Centro de Altos Estudios , nonché la loro coerenza rispetto alle finalità della stessa.
6. Il Consiglio ha facoltà, altresì, di proporre modifiche al presente Regolamento.

Art. 7 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale è preposto alla complessiva gestione ed organizzazione delle attività del Centro de Altos Estudios.
2. Il Segretario generale, in particolare, svolge le seguenti attività:
a) coadiuva il Direttore nel perseguimento dei piani e dei programmi definiti dal Consiglio;
b) assiste il Direttore nella predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dal Centro de Altos Estudios;
c) partecipa alle sedute del Consiglio e ne cura altresì la verbalizzazione;
d) cura la conservazione degli atti degli Organi del Centro de Altos Estudios;
e) svolge funzioni di raccordo e coordinamento tra il Centro de Altos Estudios e gli Organi e gli uffici dell'Università di Bologna oltre che con gli organismi strumentali al funzionamento del Centro de Altos Estudios.
f) collabora in ordine alle verifiche di regolarità e correttezza sulle attività svolte dagli organismi strumentali costituiti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Centro de Altos Estudios.
3 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Direttore Generale ed è individuato tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
4. Il Segretario Generale afferisce all'area competente per le relazioni internazionali.

TITOLO III – Rapporti con le Sedi dell'Ateneo

Art. 8 – Rapporti del Centro de Altos Estudios con il sistema multicampus dell'Università di Bologna

1.Il Centro de Altos Estudios, in considerazione della struttura multicampus dell'Università di Bologna, opera dando la massima diffusione alle proprie iniziative scientifiche, didattiche e di cooperazione al fine di assicurare un adeguato collegamento e coordinamento con le altre sedi.
2. In particolare, in accordo con le procedure previste dall'Ateneo per le diverse tipologie di iniziative, il Centro de Altros Estudios pubblica sul proprio sito web e diffonde:
- le informazioni relative alle iniziative di cui al comma 1 sul proprio sito web;
- le informazioni relative a progetti scientifici e didattici in corso di implementazione;
- le informazioni sugli accordi di collaborazione conclusi nell'area geografica di riferimento.
3. In considerazione della distanza geografica, i rapporti tra le sedi dell'ateneo utilizzano strumenti di comunicazione basati sull'utilizzo di tecnologie informatiche.

TITOLO IV - Organismi strumentali costituiti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Centro de Altos Estudios

Art. 9 – Rapporti del Centro de Altos Estudios con la Fundación Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

1. Il Centro de Altos Estudios dell'Università di Bologna si avvale della Fundación che è l'organismo strumentale per la gestione dei rapporti giuridici ed economici necessari alle attività di competenza del Centro de Altos Estudios stesso, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fundación opera come soggetto di diritto argentino senza scopo di lucro, nelle forme e nei limiti previsti dal relativo Statuto ed in conformità al presente Regolamento.
3. La Fundación è dotata di piena capacità giuridica di diritto privato argentino e, pertanto, può porre in essere tutti gli atti giuridici consentiti dalla legge, finalizzati al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Centro di Altos Estudios. Inoltre, la Fundación opera in conformità ai principi di buona amministrazione e trasparenza, nonché secondo le disposizioni applicabili al Centro de Altos Estudios. In particolare, nella gestione dei fondi, la Fundación opera secondo i principi di buona amministrazione dell'Università di Bologna.
4. La Fundación è diretta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri.
5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio del Centro de Altos Estudios, individua i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fundacion e, tra questi, il Presidente, i quali saranno successivamente nominati secondo quanto previsto dallo Statuto di quest'ultima.

6. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, acquisito il parere vincolante del Direttore Generale, individua il Direttore Amministrativo della Fundacion scegliendolo tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza, il quale sarà successivamente nominato secondo quanto previsto dallo Statuto di quest'ultima.
7. La Fundación nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando l'obbligo di rispettare le norme vigenti del Paese in cui opera, si conforma al presente Regolamento ed alle linee di indirizzo degli Organi Accademici.
8. L'Università verifica la correttezza e la regolarità delle attività svolte dalla Fundacion, nonché la loro coerenza rispetto alle finalità del Centro de Altos Estudios.
9. La Fundación, al pari del Centro de Altos Estudios , si conforma ai principi fondamentali della Magna Charta Universitatum.

TITOLO V– Criteri gestionali del Centro de Altos Estudios e degli organismi strumentali

Art. 10 – Gestione del Centro de Altos Estudios
1. Il Centro de Altos Estudios non ha autonomia amministrativa e gestionale ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ma opera per il tramite dell'Area competente per le relazioni internazionali.
2. Il Centro de Altos Estudios, inoltre, opera per il tramite della Fundación che ha come oggetto principale la gestione in Argentina dei rapporti giuridici ed economici necessari alle attività del Centro de Altos Estudios.
3. Il Centro de Altos Estudios, per il tramite della Fundación, gestisce i fondi conferitigli dall'Università di Bologna a titolo di dotazione e i contributi degli iscritti ai corsi, oltre a eventuali entrate proprie.
4. La porzione dei propri beni, dei contratti e dei fondi da trasferire alla Fundación di cui all'art. 9 viene qualitativamente e quantitativamente definita dai competenti Organi Accademici dell'Università di Bologna, mentre i restanti sono gestiti direttamente dall'Università di Bologna, dall'area competente per le relazioni internazionali.

Art. 11 - Gestione della Fundación
1. In base al proprio Statuto, la Fundación ha come oggetto principale la gestione delle attività di cui al successivo comma 2 dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bologna.
2. La Fundación ha capacità giuridica per porre in essere contratti e atti giuridici consentiti dalle norme vigenti, oltre che amministrare i fondi in relazione a quanto necessario per la gestione delle attività del Centro de Altos Estudios in base ai progetti da essa approvati.
3. Spetta al Centro de Altos Estudios deliberare in merito agli aspetti didattici, di ricerca e di trasferimento della conoscenza che costituiscono la mission dell'Università di Bologna e in tale contesto la Fundación deve relazionare con cadenza trimestrale al Direttore del Centro de Altos Estudios circa i rapporti giuridici ed economici avviati in attuazione delle delibere del Consiglio del Centro de Altos Estudios.

Art. 12 – Bilancio e principi di contabilità
1. L'esercizio finanziario è un periodo amministrativo della durata di dodici mesi che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le attività gestionali non riconducibili alla Fundaciòn sono svolte dall'area competente per le relazioni internazionali che cura gli adempimenti amministrativi e contabili del Centro de Altos Estudios.
3. La Fundación è responsabile della tenuta della contabilità della stessa Fundaciòn e redige un bilancio secondo le norme argentine che verrà ricondotto al bilancio d'esercizio predisposto dall'Università di Bologna attraverso il bilancio consolidato.

Art. 13 – Collegio dei revisori
1. L'attività del Centro de Altos Estudios è sottoposta a verifiche di regolarità ad opera del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo.

TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 – Norme transitorie

1. In attesa del riconoscimento della personalità giuridica e dell'autorizzazione ad operare della Fundacion di cui all'art. 9, la gestione dei rapporti giuridici ed economici necessari al funzionamento del Centro de Altos Estudios è in capo alla Fondazione Alma Mater che è organismo strumentale dell'Ateneo di Bologna per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, svolgendo nel suo interesse esclusivo attività progettuali, gestionali e di supporto.
2. In particolare, fino al subentro della Fundacion nella gestione delle attività strumentali necessarie al funzionamento del Centro de Altos Estudios la Fondazione Alma Mater cura la gestione dei rapporti giuridici ed economici necessari alle attività accademiche svolte dal Centro de Altos Estudios, al fine di assicurarne il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. In particolare, la Fondazione Alma Mater pone in essere contratti e atti giuridici consentiti dalle norme vigenti e amministra i fondi in relazione a quanto necessario per la gestione delle attività del Centro de Altos Estudios.
4. Spetta al Centro de Altos Estudios deliberare in merito agli aspetti didattici, di ricerca e di trasferimento della conoscenza che costituiscono la mission dell'Università di Bologna e in tale contesto la Fondazione Alma Mater deve relazionare con cadenza trimestrale agli organi del Centro de Altos Estudios circa i rapporti giuridici ed economici avviati in attuazione delle delibere del Consiglio del Centro de Altos Estudios.
5. L'Università di Bologna verifica in qualsiasi momento la correttezza e la regolarità delle attività svolte dalla Fondazione Alma Mater, nonché la loro coerenza rispetto alle finalità del Centro de Altos Estudios.

Art. 15 - Revisione del presente Regolamento
1. Il procedimento di revisione parziale o integrale del presente regolamento si realizza in ottemperanza ai principi di cui all'art. 39 dello Statuto di Ateneo, ss.mm.ii
2. Il presente regolamento può essere revisionato a seguito della proposta di modifica formulata dal Consiglio del Centro de Altos Estudios.

Art. 16. Norme finali
1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento della Representaciòn en la Republica Argentina, emanato con Decreto Rettorale n. 952/2016 Prot. n. 80379 del 12/09/2016 e sue ss.mm.ii
2. Successivamente al perfezionamento dell'iter di approvazione da parte dei competenti Organi Accademici, il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino d'Ateneo salvo che non sia diversamente stabilito.

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1992 - PROT. N. 64232 DEL 24/03/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6552 DEL 30/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETÀ E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA

IL DIRIGENTE

VISTI
- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, per il Settore scientifico disciplinare SPS/14 Storia e Istituzioni dell'Asia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6552 del 30/08/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, per il Settore scientifico disciplinare SPS/14 Storia e Istituzioni dell'Asia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Nicola Mocci	75/100

Bologna, 24/03/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2035 PROT. N. 68485 DEL 30/03/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 25 DEL 7/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C1 MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 08/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime

di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/C1 Macchine e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/09 Sistemi per l'Energia e l'Ambiente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 25 del 07/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/C1 Macchine e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/09 Sistemi per l'Energia e l'Ambiente.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Lisa Branchini	97,20/100
2)	Teresa Castiglione	79,43/100

Bologna, 30/03/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2036 - PROT. N. 68519 DEL 30/03/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 27 DEL 7/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B1 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 08/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/B1 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 27 del 07/01/2020;

– gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/B1 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione.

  ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Ascari	84/100

Bologna, 30/03/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2063 - PROT. N. 70223 DEL 31/03/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9218 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - STATISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 - STATISTICA

IL DIRIGENTE

VISTI

– l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
– il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
– la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
– il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 9218 del 28/11/2019;
– gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a

tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Matteo Farnè	80,6/100
2)	Saverio Ranciati	78,6/100
3)	Francesco Dotto	75,9/100
4)	Marco Novelli	68,3/100
5)	Silvia Montagna	67,9/100

Bologna, 31/03/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2079 - PROT. N. 71185 DEL 01/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7223 DEL 23/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/19 RESTAURO

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura - DA del 10/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'Architettura, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/19 Restauro ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7223 del 23/09/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'Architettura, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/19 Restauro.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Leila Signorelli	64,75/100

Bologna, 1/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2081 - PROT. N. 71314 DEL 01/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9983 DEL 18/12/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/20 - ZOOCOLTURE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL del 12/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/20 - Zoocolture;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 9983 del 18/12/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/20 – Zoocolture.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco Zampiga	85,5/100

Bologna, 1/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2082 - PROT. N. 71325 DEL 01/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7224 DEL 23/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - FISIOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 - FISIOLOGIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 10/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7224 del 23/09/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesca Massenzio	82,9/100
2)	Elisabetta Coppi	80,2/100
3)	Andrea Giacomini	79,8/100
4)	Alessio Papi	79,6/100
5)	Elisa Boschetti	70,4/100
6)	Sabrina Petralla	63,6/100

Bologna, 01/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale

firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2115 - PROT. N. 72955 DEL 03/04/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7458 DEL 01/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 13/06/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7458 del 01/10/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Rota Cosimo	73,50/100
2)	Rojo Gimeno Cristina	67,10/100
3)	Beber Caetano Luiz	63,65/100
4)	Ardakani Zahra	60,10/100

Bologna, 03/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2177 PROT. 5825 DEL 08/04/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 26 DEL 07/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/10 - FISICA E TECNICA INDUSTRIALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 08/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria nucleare, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/10 - Fisica e Tecnica Industriale ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 26 del 07/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria nucleare, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/10 - Fisica e Tecnica Industriale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Claudia Naldi	85,40/100

Bologna, 08/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2178 PROT. 75846 DEL 08/04/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 140 DEL 10/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G2 - BIOINGEGNERIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 11/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria Industriale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n.140 del 10/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria Industriale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Maria Cristina Bisi	90/100

Bologna, 08/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2180 PROT. 75858 DEL 08/04/2020

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la Disposizione Dirigenziale n. 7458 del 01/10/2019, con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale;
- la Disposizione Dirigenziale n. 2115, prot. n. 72955 del 03/04/2020, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di cui al punto precedente;
- **CONSIDERATO** che dalle domande delle Dott.sse Rojo Gimeno e del Dott. Beber emerge che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, sono stati ammessi alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;

- **RILEVATA** dunque la presenza di un errore materiale nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura di cui ai punti precedenti, che avrebbe dovuto prevedere un inserimento in graduatoria delle Dott.sse Rojo Gimeno e Ardakani e del Dott. Beber condizionato alla produzione della determina di equivalenza entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura sul Bollettino ufficiale d'ateneo;

- **RAVVISATA**, pertanto, la necessità di correggere l'errore materiale di cui al punto precedente

DISPONE

L'art. 1 della Disposizione Dirigenziale n. 2115, prot. n. 72955, del 03/04/20120 con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

> "ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale , **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria delle Dott.sse Rojo Gimeno e Ardakani e del Dott. Beber ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria dei nominativi suindicati, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando".

Bologna, 08/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale

firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2188 PROT. 76453 DEL 09/04/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9986 DEL 18/12/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL del 12/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie alimentari;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 9986 del 18/12/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie alimentari.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Arianna Ricci	68,7/100

Bologna, 09/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

****